

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo nella procedura di risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi da parte della **Officine Idroelettriche di Blenio SA**, Locarno (in seguito: OFIBLE),

richiamata la decisione del 12 dicembre 2012 con la quale lo scrivente Consiglio ha autorizzato il suo avvio,

visto il Rapporto sul risanamento adottato il 27 gennaio 2017 dal Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle finanze e dell'economia,

ritenuto in fatto:

- A. L'OFIBLE è al beneficio della concessione rilasciata dal Gran Consiglio il 3 novembre 1953 per lo sfruttamento delle forze idriche della Valle di Blenio (DL 1953), estesa con decreto legislativo del 12 gennaio 1956 (DL 1956) allo sfruttamento delle acque della Valle di Cresciano e con scadenza fissata alla fine di settembre del 2042.
- B. Dopo l'adozione – su iniziativa popolare – di una norma legislativa che conferiva all'autorità cantonale competente per il rilascio delle concessioni il compito di garantire un sufficiente deflusso nei corsi d'acqua già utilizzati o ancora da utilizzare (art. 8bis dell'abrogata Legge sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894), con Decreto legislativo del 4 ottobre 1982 (DL 1982) il Gran Consiglio ha modificato parzialmente la suddetta concessione imponendo a OFIBLE l'obbligo di rilasciare le seguenti dotazioni:
- a) alla presa di Acquacalda
 - 50 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
 - 30 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno
 - b) alla presa di Sommascona
 - 50 l/sec dal 1. ottobre al 31 marzo
 - 100 l/sec dal 1. aprile al 14 giugno
 - 150 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
 - c) alla presa di Sosto
 - 100 l/sec dal 1. ottobre al 31 marzo
 - 200 l/sec dal 1. aprile al 14 giugno
 - 300 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre

- d) alla presa di Rasoira (Val Malvaglia)
50 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre ma non più della portata naturale disponibile
- e) alla presa di Nala
50 l/sec dal 1. maggio al 30 settembre.

C. A seguito di un'azione di diritto amministrativo promossa nel 1983 dalla concessionaria e un ricorso interposto dalla medesima contro la decisione del Dipartimento del territorio di non ritenere sufficienti dal profilo degli art. 80 e seguenti LPAC i provvedimenti definiti con il DL 1982 (risoluzione del 31 gennaio 1995), in data 11 giugno 1996 il Cantone e l'OFIBLE hanno concluso davanti ad una Delegazione del Tribunale federale la seguente transazione giudiziale che ha portato allo stralcio delle relative procedure (decreto 16 settembre 1996 della Delegazione del Tribunale federale nelle procedure A.281/1983 1A.65/1995):

1. *Le parti convengono di riconoscere e si danno reciprocamente atto:*
 - a) *che le riduzioni dei prelievi concordate nel 1979 e quelle successivamente imposte alle concessionarie OFIBLE con il DL 1982 costituiscono misure di risanamento fondate sul diritto cantonale, che hanno anticipato ed esaurito il risanamento previsto dall'art. 80 cpv. 1 LPAC e non arrecano ai diritti di sfruttamento delle acque delle concessionarie un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità;*
 - b) *che eventuali future ulteriori riduzioni dei prelievi, previste in principio dalla decisione 31 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio, costituiscono misure supplementari di risanamento fondate sull'art. 80 cpv. 2 prima frase LPAC e comportano per il concedente l'obbligo di indennizzare le concessionarie OFIBLE.*
2. *Le misure supplementari di risanamento previste al n. 1 lett. b potranno esser imposte alle concessionarie OFIBLE a partire dal 1. gennaio 2007.*
3. *Esse sono da prevedere nel rapporto che il Dipartimento del territorio allestirà in applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LPAC. I rimedi giuridici contro tale decisione sono riservati.*
4. *L'indennizzo dovuto alle concessionarie per le ulteriori riduzioni dei prelievi secondo i n. 1 lett. b e 3 consisterà in prestazioni annuali in denaro (art. 17 LEspr) o in prestazioni in natura (art. 18 cpv. 1 LEspr), costituite di forniture mensili di energia prelevate sulla quota che spetta al Cantone quale partner.*
 - a) *Il Cantone ha diritto di scegliere tra le due forme di indennizzo a intervalli di cinque anni, la prima volta per il periodo quinquennale 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2011. La scelta effettuata dovrà essere comunicata alla concessionaria con il preavviso di un anno sull'inizio di ogni periodo, la prima volta entro il 1° gennaio 2006. In difetto della prima notifica, si presumerà scelto il risarcimento in denaro; in difetto di notifiche ulteriori, si presumerà continuare il modo di risarcimento del periodo in corso.*
 - b) *Per la determinazione della prestazione annuale in denaro faranno stato la perdita di produzione di energia causata nel rispettivo anno dalla riduzione dei prelievi (n. 1, lett. b) ed il prezzo dell'energia calcolato dalle OFIBLE nello stesso anno per le forniture ai loro partner.*

c) La prestazione mensile in natura è costituita di un quantitativo di energia pari alla perdita di produzione causata nel corrispondente mese dalla riduzione dei prelievi (n. 1, lett. b); esso è prelevato immediatamente sulla quota del Cantone.

- D. Sulla base del Decreto legislativo del 4 febbraio 1998 che ha stanziato un credito di fr. 900'000 per il completamento dei lavori concernenti il risanamento dei corsi d'acqua soggetti a prelievo in Ticino (DL 1998), i competenti servizi cantonali, in collaborazione con la Confederazione, alcuni istituti di ricerca nonché le aziende idroelettriche interessate, hanno svolto gli approfondimenti necessari per l'attuazione dei risanamenti supplementari previsti dall'art. 80 cpv. 2 LPAc. Nell'ambito di questi approfondimenti sono stati in particolare individuati degli scenari di risanamento suddivisi nelle seguenti due categorie in funzione degli interessi da salvaguardare:
- risanamenti di tipo A, comportanti un risanamento completo dell'ecosistema acquatico, semiacquatico e terrestre legato al corso d'acqua (zone golenali, fauna ittica, attività di pesca);
 - risanamenti di tipo B, comportanti un risanamento dell'habitat acquatico del corso d'acqua (fauna ittica, attività di pesca).

Inoltre sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle priorità di risanamento in base ai seguenti interessi di protezione:

- | | |
|----------------|---|
| natura: | - presenza di una zona golenale d'importanza nazionale (IZG) |
| | - oggetto IZG preponderante nella tratta a deflusso residuale |
| | - situazione attuale molto lontana dagli scenari di risanamento |
| paesaggio: | - presenza di una zona di protezione del paesaggio nazionale (IFP) |
| | - oggetto IFP preponderante nella tratta a deflusso residuale |
| | - situazione attuale molto lontana dagli scenari di risanamento |
| fauna ittica: | - presenza di una popolazione ittica d'importanza nazionale |
| | - tratta a deflusso residuale prioritaria per la pesca |
| | - possibilità di recuperi sensibili del rendimento teorico di pesca |
| qualità acque: | - conformità ai valori limiti OPAc |
| | - igiene delle acque precaria |
| | - igiene delle acque insufficiente |

- E. Tali approfondimenti sono sfociati in una bozza di Rapporto sul risanamento, che nel 2009 è stata sottoposta per esame al Dipartimento federale dell'ambiente dei trasporti, dell'energia e delle comunicazione (DATEC). Nella stessa sono state formulate delle concrete proposte di risanamento riguardanti il fiume Brenno, interessato dai prelievi di OFIBLE e situato all'interno del perimetro dell'Oggetto n. 1814 Paesaggio fluviale e antropico della Valle di Blenio dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e che attraversa le zone golenali d'importanza nazionale n. 151 Brenno di Blenio e n. 150 Bolla di Loderio; in bassa valle esso costituisce inoltre habitat per il temolo (specie minacciata in Svizzera e inserito nella categoria 3 della Lista rossa) e il suo risanamento è d'interesse prioritario per l'attività di pesca. Considerata la relativa importanza degli interessi di protezione nonché le implicazioni

energetiche e finanziarie, per il fiume Brenno è stato ritenuto adeguato un risanamento di tipo A.

- F. Dopo i necessari approfondimenti, con lettera del 6 giugno 2012, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha preso posizione sulle proposte di risanamento con incidenza sulle zone golenali, indicando delle priorità di intervento e formulando delle considerazioni relative alle misure previste nonché sui relativi costi. In tale contesto i risanamenti riguardanti gli oggetti 150 Bolla di Loderio e 151 Brenno di Blenio dell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale sono stati inseriti tra le priorità 1, gli oggetti 360 Fontane e 357 Ghirone tra le priorità 2 e l'oggetto 361 Madra tra le priorità 3 di risanamento.
- G. Il 12 dicembre 2012, sulla base di un primo rapporto di sintesi comprensivo della valutazione federale, lo scrivente Consiglio ha autorizzato formalmente l'avvio della procedura di risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc, chiedendo ai Dipartimenti interessati di procedere d'intesa con le aziende idroelettriche alla quantificazione dei costi legati agli indennizzi dovuti al risanamento e di coinvolgere successivamente le competenti autorità federali per un riscontro concreto sull'ammontare del risarcimento federale ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e sulle proposte individuate.
- H. Dando seguito a tale mandato, i servizi competenti in collaborazione con le aziende idroelettriche interessate hanno approfondito gli aspetti legati alle perdite energetiche e finanziarie conseguenti al rilascio di maggiori dotazioni. Per quanto riguarda i prelievi qui in esame, sulla base di una specifica ricerca svolta dal Consorzio CREA (compresa nel Rapporto sul risanamento), sono stati considerati gli scenari di tipo A all'altezza di Olivone. I risultati degli approfondimenti, confluiti nel documento denominato Rapporto tecnico sulla stima delle perdite economiche, sono stati successivamente sottoposti all'UFAM, il quale, con scritto del 21 dicembre 2015, ha confermato di ritenere le misure di risanamento previste dal Cantone in misura di migliorare significativamente la situazione ecologica delle zone golenali interessate e ha assicurato la partecipazione della Confederazione all'indennizzo di tutte le captazioni che influenzano zone golenali per le quali il rapporto cantonale prevede un aumento del rilascio di dotazione. In particolare lo stesso ufficio ha confermato un sussidio pari al 65% dei costi per quanto concerne lo scenario OFIBLE di Olivone (A3.5), inizialmente limitati ad un periodo probatorio di cinque anni e condizionati all'attuazione di un monitoraggio volto a valutare l'efficacia delle misure intraprese. L'UFAM ha inoltre chiesto l'applicazione degli scenari con rilasci addizionali da monte, quando il deflusso minimo non può essere garantito dalle prese direttamente più prossime. Nei mesi successivi le misure e le condizioni di partecipazione della Confederazione sono stati ulteriormente precisati.
- I. Mediante risoluzione del 27 gennaio 2017 il Dipartimento del territorio e il Dipartimento delle finanze e dell'economia hanno adottato il Rapporto sul risanamento e, dopo aver informato lo scrivente Consiglio, hanno dato avvio alla fase di informazione e consultazione ai sensi dell'art. 40 dell'Ordinanza sulla

protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc). L'avvio della consultazione pubblica è stato pubblicato sul Foglio ufficiale n. 39 del 16 maggio 2017. I principali interessati (aziende idroelettriche e associazioni) sono stati invitati ad una presentazione sulle misure individuate, sulle conseguenze per la produzione idroelettrica e sulle stime concernenti gli indennizzi. La documentazione che compone il Rapporto sul risanamento è stata inoltre depositata, a partire dal 6 giugno 2017 per consultazione presso gli uffici della Divisione dell'ambiente, con l'invito ad ogni persona fisica o giuridica e a tutti gli enti interessati a presentare eventuali osservazioni o proposte.

- J. Nell'ambito della consultazione sono pervenute sei prese di posizione. In tale contesto OFIBLE ha formulato le proprie osservazioni con scritto del 2 agosto 2017 congiuntamente alla Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA). A mente delle due aziende, l'entità delle misure di risanamento proposte risultano sproporzionate rispetto agli intendimenti generali del legislatore e, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 80 cpv. 2 LPAc, esse risultano le più colpite. Per entrambe, il risanamento prospettato costituisce a livello svizzero una nuova preoccupante dimensione. Inoltre, applicare i risultati basati sugli ampi studi fatti sul fiume Brenno sotto Olivone per definire anche gli scenari di risanamento della Maggia senza averne valutato concretamente il potenziale beneficio ecologico sarebbe quantomeno discutibile. OFIMA e OFIBLE hanno manifestato l'impressione che l'entità delle misure di risanamento sia giustificata esclusivamente con argomenti di carattere ecologico. A loro giudizio non si sarebbe tenuto conto del principio di proporzionalità tra benefici di natura ecologica e dispendio di risorse né di una ponderazione degli interessi tra interessi di carattere ecologico e di produzione idroelettrica (anche considerata la Strategia energetica 2050). Esse contestano l'uso della distribuzione degli afflussi primaverili e estivi di 100 anni fa, i quali, con l'accelerazione del cambiamento climatico, non corrisponderebbero più a quelli attuali. Confermano inoltre che, per garantire le misure di risanamento in periodi secchi, si dovrebbe chiudere prese sovrastanti e addirittura rilasciare dai bacini di accumulazione acqua destinata alla produzione invernale.
- Per quanto riguarda in particolare le misure di risanamento previste per OFIBLE, le osservazioni riportano che in estate a Olivone non si raggiungono i quantitativi richiesti considerando solamente l'acqua affluente alle prese più prossime (Lucomagno, Sommascona e Sosto) e che bisognerebbe operare con rilasci di acqua dalla centrale (di accumulazione) del Luzzone oppure rilasciare dalle prese più alte (Acquacalda o Camadra, regolazione attualmente preclusa e pure acqua di accumulazione).
- Secondo le due aziende, rilasci momentanei superiori potrebbero procurare problemi ecologici oltre che di sicurezza. La fase test di cinque anni con monitoraggio sarebbe insufficiente e inutile. OFIBLE e OFIMA auspicano un test con deflussi minimi molto più contenuti e progressivamente aumentati. Le stesse aziende contestano anche il calcolo finanziario preventivo che non considera la qualità dell'energia prodotta (stoccaggio e regolazione), né la destinazione dell'energia (approvvigionamento svizzero e mercato internazionale).
- K. Previo avviso pubblicato sul FU n. 22 del 16 marzo 2018, il progetto della presente decisione di risanamento è stato depositato dal 21 marzo 2018 al 4

maggio 2018 per garantire a ogni interessato la possibilità di esercitare il suo diritto di essere sentito. Dell'esito di questa fase procedurale si dirà, se necessario, nel seguito.

- L. Parallelamente all'emanazione di questa decisione, lo scrivente Consiglio ha licenziato un messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio con il quale è stata richiesta l'approvazione del preventivo dei costi di risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc nonché lo stanziamento del relativo credito per il quadriennio 2019-2022.

e considerato in diritto:

1. La competenza del Consiglio di Stato per ordinare i provvedimenti di risanamento prescritti dalla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) è data dal combinato disposto degli art. 45 LPAc e 3 cpv. 2 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975 (LALIA). Considerato che questi provvedimenti possono comportare l'obbligo di corrispondere delle indennità per espropriazione materiale (Enrico Riva, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, ad art. 80 n. 56 e seguenti) l'esecutività di questa decisione è subordinata all'approvazione del preventivo di spesa e allo stanziamento del relativo credito da parte del Gran Consiglio.
2. Secondo la LPAc, qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità (art. 80 cpv. 1). L'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigono (art. 80 cpv. 2).

2.1 Tra l'art. 80 cpv. 1 e l'art. 80 cpv. 2 LPAc esiste una stretta connessione. Per stabilire se occorre procedere con un risanamento supplementare ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 e eventualmente l'entità del medesimo, occorre infatti che siano dapprima determinati i limiti del risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 (v. DTF 139 II 28 consid. 3.7 a pag. 45 nonché la Direttiva n. 39 dell'UFAM Wasserentnahmen - Vorgehen bei der Sanierung nach Art. 80 Abs. 2 GSchG a pag. 12).

2.2 Come esposto in narrativa, i prelievi di acqua dal bacino imbrifero del Brenno, dipendenti dalle concessioni rilasciate a OFIBLE il 3 novembre 1953 e il 12 gennaio 1956, sono già stati oggetto di misure di risanamento che hanno *“anticipato e esaurito il risanamento previsto dall'art. 80 cpv. 1 LPAc e non arrecano ai diritti di sfruttamento delle acque delle concessionarie un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità”* (v. punto 1a della transazione

giudiziale riportata nel decreto 16 settembre 1996 della Delegazione del Tribunale federale nelle procedure A.281/1983 1A.65/1995). Ne consegue che qualsiasi ulteriore misura di risanamento riguardante gli stessi prelievi va ora valutata sotto il profilo dell'art. 80 cpv. 2 LPAc (cfr. anche punto 1b della medesima transazione giudiziale e DTF 139 II 28 consid. 3.7).

3. Il risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc presuppone che un corso d'acqua permanente sia sensibilmente influenzato da prelievi e che vi sia un interesse pubblico preponderante.

3.1 Secondo il tenore della norma ciò è il caso qualora un prelievo influenzi in modo sensibile un corso d'acqua che attraversa un paesaggio o biotopo incluso in un inventario nazionale o cantonale. Anche altri interessi pubblici, che esulano dalla protezione della natura e del paesaggio, possono comunque entrare in considerazione. Questo è il motivo per cui la necessità di un risanamento supplementare va esaminata non soltanto nelle zone inventariate ma anche al di fuori delle stesse (Direttiva UFAM n. 39 citata, Allegato 1, n. 1).

3.2 Il Rapporto sul risanamento dei deflussi residui ai sensi dell'art. 80 LPAc, adottato dal Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle finanze e dell'economia il 27 gennaio 2017 e posto in pubblica consultazione ai sensi dell'art. 40 OPAc nel mese di giugno 2017 (in seguito: Rapporto sul risanamento), al quale si rimanda per i dettagli, ha permesso di appurare che i prelievi d'acqua in oggetto hanno influssi sensibili sul fiume Brenno, che si trova all'interno del perimetro dell'Oggetto n. 1814 Paesaggio fluviale e antropico della Valle di Blenio dell'IFP e che attraversa le zone golenali d'importanza nazionale n. 151 Brenno di Blenio e n. 150 Bolla di Loderio, habitat per il temolo e con interesse prioritario per l'attività di pesca. Ne consegue che le condizioni di base per imporre alla concessionaria delle misure di risanamento supplementari ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc risultano concretamente adempite.

4. Per determinare l'entità del risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc occorre anzitutto procedere con una ponderazione degli interessi. Secondo la prassi, il punto di partenza di questa ponderazione è rappresentato dagli obiettivi perseguiti (Enrico Riva, *ibid.*, ad art. 80 n. 46).

4.1 In relazione al risanamento dei prelievi con incidenza sulle zone golenali d'importanza nazionale, l'obiettivo non dev'essere solo la conservazione di queste ultime, bensì anche lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali (cfr. art. 4 cpv. 1 Ordinanza sulle zone golenali). L'utilizzo delle forze idriche deve inoltre essere conforme allo scopo della protezione (art. 5 cpv. 2 lett. c Ordinanza sulle zone golenali; cfr. DTF 119 Ib 282). Infine, non appena si presenti l'occasione, i danni arrecati alla dinamica naturale del regime delle acque e dei detriti degli oggetti devono essere eliminati (art. 8 Ordinanza sulle zone golenali). Per quanto attiene invece ai prelievi che hanno un'influenza su corsi d'acqua compresi nell'IFP, occorre tenere presente che lo scopo perseguito dalla protezione è quello di conservare

intatto l'oggetto protetto (art. 6 cpv. 1 LPN) in ragione della sua importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 lett. b LPN). Per quanto riguarda il temolo infine, esso è inserito nelle specie minacciate ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 della legge sulla pesca (Allegato 1 della relativa Ordinanza), la quale impone pure ai Cantoni di prendere le misure necessarie per proteggere i biotopi delle specie e razze minacciate (art. 5 cpv. 2 LFSP).

Per stabilire sino a che punto occorre spingersi nel perseguimento di questi obiettivi, devono essere considerati gli interessi pubblici e privati in gioco e il principio di proporzionalità (Enrico Riva, Wohlerworbene Rechte - Eigentum - Vertrauen, 2007, pag. 144 e seguenti; Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Basilea-Ginevra 2016, ad art. 80 n. 46). Sotto il profilo della proporzionalità in senso stretto va in particolare valutato se la gravità della restrizione si giustifica di fronte al risultato conseguibile. La misura in questione risulta infatti sproporzionata se tra lo scopo e gli effetti della relativa restrizione non vi è un sufficiente equilibrio (DTF 139 II 26 consid. 3.7 a pag. 46). In ogni caso, le esigenze per i prelievi esistenti non devono essere più severe rispetto a quelle per i nuovi prelievi e devono evitare che le stesse pregiudichino il perseguimento di altri obiettivi di protezione (cfr. DTF 123 II 263 e Direttiva UFAM n. 39, Allegato 1, n. 3.2).

4.2 Per quanto attiene ai prelievi in oggetto, il Rapporto sul risanamento prevede la necessità di attuare un risanamento supplementare (che modifica e incrementa quelli già stabiliti conformemente all'art. 80 cpv. 1 LPAC e oggetto della transazione giudiziale conclusa l'11 giugno 1996 davanti alla Delegazione del Tribunale federale) a Olivone. In particolare esso mira al risanamento completo dell'ecosistema acquatico, semiacquatico e terrestre (zone golenali, fauna ittica, attività di pesca) del Brenno – risanamento di tipo A – e comporta l'obbligo per OFIBLE di garantire i seguenti nuovi deflussi minimi (in m³/s) su tutto l'arco dell'anno:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
Olivone	0.45	0.45	0.45	0.45	1.70	3.60	3.10	2.40	0.90	0.45	0.45	0.45

4.2.1 I risanamenti previsti nel Rapporto sono fondati su approfonditi studi scientifici, svolti sull'arco di diversi anni e in parte già avallati dalle competenti autorità federali.

Stando a questi studi, nel nostro Cantone risultano attualmente inventariate quindici zone golenali d'importanza nazionale alimentate da un corso d'acqua a deflusso residuale. A livello nazionale queste zone rappresentano meno dello 0.3% del territorio ma ospitano circa il 40% delle specie vegetali indigene. I dati riportati negli inventari dimostrano inequivocabilmente l'importanza di agire sulle stesse nel quadro della tutela generale della biodiversità, che è pure oggetto di una specifica strategia a livello federale (il cui Piano d'azione è stato approvato dal Consiglio federale lo scorso 6 settembre 2017). La loro ricchezza in specie caratteristiche, che non sopravviverebbero alla sparizione di questi ambienti, abbinata alla loro scarsa rappresentazione, fanno delle stesse degli oggetti da proteggere e rivitalizzare per eccellenza. Secondo gli approfondimenti svolti in passato, i deflussi che alimentano le zone golenali ritenute d'interesse nazionale, in particolare lungo la Maggia e il Brenno, non sono in grado di garantire le condizioni ambientali minime per la salvaguardia di questi ambienti. Anche i corsi d'acqua che ospitano specie minacciate vanno in questo senso tutelati. I deflussi hanno pure un'incidenza sull'habitat per la fauna acquatica (v. a questo riguardo i

rapporti commissionati dall'Ufficio caccia e pesca alla Peter FishConsulting "*Fischökologische Untersuchungen in der Maggia für die Jahre 2015/2016: Beurteilung des Zustandes der Bachforellenpopulation*" del 4 maggio e "*Wassertemperatur der Maggia 2015-2017 - Nachtrag zum Bericht „Fischökologische Untersuchungen in der Maggia für die Jahre 2015/2016: Beurteilung des Zustandes der Bachforellen-population*" dell'11 dicembre 2017 concernenti l'impatto delle temperature del fiume Maggia sullo sviluppo dei pesci).

Il risanamento proposto sui prelievi in oggetto attua lo scenario meno incisivo – sui diritti della concessionaria – tra quelli proposti nel rapporto CREA (v. Rapporto sul risanamento), ovvero lo scenario "3.5" a fronte di altri tre scenari di risanamento incrementali "5", "6.5" e "10", dove la cifra indica il valore del deflusso mediano della curva di durata del semestre estivo nel caso del Brenno. Esso appare comunque atto non solo a garantire la conservazione delle zone golenali protette, bensì anche ad assicurare lo sviluppo della flora e della fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e, per quanto ragionevole e fattibile, a garantire ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali.

Sulla scorta di queste considerazioni si può quindi concludere che i risanamenti in oggetto risultano necessari e idonei al conseguimento degli obiettivi di protezione della natura sopra menzionati.

4.2.2 Dal profilo dell'interesse allo sfruttamento della forza idrica va anzitutto rilevato che il Ticino è il terzo Cantone in ordine d'importanza per quanto concerne la produzione di energia idroelettrica. Annualmente gli impianti sul nostro territorio producono in media circa 3.6 TWh di energia elettrica, ciò che rappresenta un decimo della produzione nazionale di tutte le centrali idroelettriche. L'obiettivo del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 della Confederazione – che mira segnatamente a ridurre il consumo di energia, aumentare la quota delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di CO₂ dovute al consumo energetico – per quanto attiene alla produzione annua di elettricità dalle centrali idroelettriche prevede un aumento della produzione ad almeno 37.4 TWh per il 2035 (la produzione media attuale è pari a 35.9 TWh). Il Consiglio federale fa in particolare affidamento al potenziamento delle centrali idroelettriche per il tramite dell'ampliamento di impianti esistenti o la costruzione di nuovi. Inoltre, il 21 maggio 2017 la popolazione ha accolto la nuova legge sull'energia – in vigore dal 1° gennaio 2018 – che persegue l'obiettivo di rafforzare le energie rinnovabili indigene, tra cui l'energia idroelettrica, e conferisce ai relativi impianti un interesse nazionale. A livello cantonale è stato approvato – il 5 novembre 2014 – il Piano energetico cantonale (PEC), che costituisce il documento di riferimento per la politica energetica del Cantone e che mira ad integrare e coordinare gli obiettivi di sviluppo economico e sociale con gli obiettivi di politica ambientale e climatica. Gli indirizzi del PEC contemplano in particolare una produzione e un approvvigionamento energetici efficienti, sicuri e sostenibili, operando fra l'altro la diversificazione dell'approvvigionamento e la valorizzazione della risorsa acqua. L'obiettivo posto dal PEC in materia di produzione di energia idroelettrica tiene conto anche dell'applicazione della normativa sui deflussi minimi, diminuendo gli effetti attesi in seguito all'allineamento di tutte le concessioni ai disposti LPAC (di cui il risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 ne rappresenta una parte).

In questo contesto, sulla base delle stime contenute nel Rapporto sul risanamento (v. in particolare il Rapporto tecnico sulla stima delle perdite economiche ex art. 80 cpv. 2 LPAc elaborato dalla Dr. Antonioli Mantegazzini), l'attuazione dei risanamenti ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc a livello cantonale può comportare una minor produzione di energia idroelettrica corrispondente a un totale di 146.74 GWh/anno, che corrispondono al 4.1% della produzione media annua degli impianti idroelettrici esistenti in Ticino. Sommata alla perdita di produzione legata alle dotazioni attualmente in vigore in base all'art. 80 cpv. 1 LPAc del 2.4%, la perdita di produzione complessiva per il risanamento dei corsi d'acqua sottoposti a prelievo ammonta quindi al 6.5% della produzione media annua.

Per quanto riguarda gli impianti di OFIBLE la minor produzione per l'attuazione del risanamento indicato nel Rapporto sul risanamento è stata stimata in 54.56 GWh/anno. Come già rilevato, queste implicazioni nel quadro della produzione idroelettrica sono già state considerate nella strategia energetica cantonale (v. consid. 7) e risultano pertanto compatibili con essa.

4.2.3 Per quanto attiene, infine, alle conseguenze finanziarie del risanamento supplementare a livello cantonale, basti qui rilevare che, sulla base delle stime elaborate nel succitato Rapporto tecnico della Dr. Antonioli Mantegazzini e contenuto nel Rapporto sul risanamento, le stesse corrispondono a un totale compreso tra 87.1 e 112.3 milioni di franchi sino alla scadenza delle concessioni. Questi importi sono basati sui volumi d'acqua di dotazione calcolati preventivamente sulla scorta dei dati idrologici medi pluriennali disponibili e presentano un margine di incertezza del 20% legato alla difficoltà di stima dei futuri prezzi dell'energia. Per il risanamento qui in esame la stima dei costi varia da un minimo di 36.7 a un massimo di 43.5 milioni di franchi. In aggiunta, vanno poi considerati i costi del necessario monitoraggio come pure quelli – stimati in circa 0.66 milioni di franchi sulla base di preventivi di massima forniti da OFIBLE – legati alla pianificazione, alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione degli interventi necessari sulle opere di captazione per la prima fase di risanamento come pure quelli per la realizzazione o l'ottimizzazione delle soglie di misurazione e l'installazione dei relativi apparecchi di misurazione delle portate. Tutti questi importi saranno stabiliti conformemente agli usuali principi espropriativi sulla base delle pretese di indennizzo che verranno concretamente presentate dalle aziende interessate. Ad ogni buon conto la Confederazione si è impegnata a partecipare ai relativi indennizzi nella misura del 65% in presenza di zone golenali inventariate a livello nazionale.

- 5 In base ai dati idrologici a disposizione e alle considerazioni formulate da OFIBLE nel corso della procedura, appare verosimile che – anche in funzione di periodi più o meno siccitosi che possono presentarsi diversamente ripartiti nel corso degli anni – la portata affluente alle prese sovrastanti Olivone (Sommascona, Lucomagno e Sosto) non potrà sempre risultare sufficiente per il rilascio del deflusso richiesto. Visto anche che la Confederazione ha vincolato la sua partecipazione finanziaria alla garanzia dei deflussi minimi stabiliti, appare giustificato predisporre l'adattamento degli impianti in modo da ottemperare a tale esigenza. Il primo quadriennio a far tempo dall'esecutività della presente decisione servirà a monitorare i deflussi ottenibili operando i rilasci massimi dalle prese più prossime, ossia Sommascona, Lucomagno e Sosto. A tal fine dovrà

quindi essere realizzata una stazione limnigrafica sul fiume Brenno a valle di Olivone (confluenza Brenno di Camadra e Brenno del Lucomagno), in modo che garantisca non solo il controllo ma anche la regolazione dei deflussi stabiliti in questa decisione.

- 6 I rilasci che non richiedono la realizzazione di apposite opere costruttive possono senz'altro essere attuati immediatamente. Per contro, qualora fossero necessarie delle modifiche agli esistenti manufatti, appare equo assegnare alla concessionaria un termine di un anno per la relativa progettazione, realizzazione e messa in funzione.
- 7 Le dotazioni e deflussi minimi non interessati dal risanamento supplementare (ovvero concernenti altre prese e/o periodi non toccati dalla presente decisione) rimangono inalterati e vincolanti, fatte salve eventuali ulteriori decisioni che potrebbero essere adottate nell'ambito del risanamento della forza idrica e di conseguenza finanziate al 100% dal Fondo per il supplemento rete (v. art. 35 cpv. 2 lett. h LEne).
- 8 Alla luce di quanto precede e in particolare della ponderazione degli interessi legati, da una parte, alla protezione della natura e del paesaggio e, dall'altra, alla strategia energetica (in particolare per quanto attiene alla produzione idroelettrica), viste altresì le relative implicazioni finanziarie, i risanamenti supplementari previsti nel Rapporto sul risanamento appaiono proporzionati e vanno dunque confermati.
- 9 Tenuto conto della natura della presente decisione nonché delle relative implicazioni finanziarie, risulta giustificato subordinare la sua esecutività alla crescita in giudizio della decisione del Gran Consiglio sul finanziamento (v. Messaggio n. del) e privare gli eventuali ricorsi di qualsiasi effetto sospensivo.

Per questi motivi,

richiamati

- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc),
- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN),
- la Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (Legge sulle forze idriche, LUF1);
- le relative ordinanze federali di applicazione;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)
- la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975 (LALIA);

- la Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA) e i relativi regolamenti di applicazione;

su proposta del Dipartimento del territorio e del Dipartimento finanze ed economia,

decide:

1. Alla Officine Idroelettriche di Blenio SA, Locarno, quale titolare della concessione rilasciata dal Gran Consiglio il 3 novembre 1953 per lo sfruttamento delle forze idriche della Valle di Blenio (DL 1953), estesa allo sfruttamento delle acque della Valle di Cresciano con decreto legislativo del 12 gennaio 1956 (DL 1956), è fatto ordine di garantire i seguenti deflussi minimi a Olivone (confluenza Brenno di Camadra - Brenno del Lucomagno) (che modificano parzialmente e incrementano quelli stabiliti nella transazione giudiziale di cui al decreto 16 settembre 1996 della Delegazione del Tribunale federale nelle procedura A.280/1983 e 1A.67/1995) in m³/s:

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
Olivone	0.45	0.45	0.45	0.45	1.70	3.60	3.10	2.40	0.90	0.45	0.45	0.45

2. Tutti i rilasci volti a garantire i deflussi minimi di cui al punto precedente devono essere attuati immediatamente nella misura in cui non necessitano la realizzazione di apposite opere costruttive.
3. Per i risanamenti che richiedono modifiche costruttive delle opere di presa, OFIBLE è tenuta a progettare e realizzare le medesime entro un anno dall'esecutività della presente decisione.
4. Entro un anno dall'esecutività della presente decisione, OFIBLE è tenuta a progettare e realizzare, in accordo con i competenti servizi cantonali, una nuova stazione limnigrafica sul Brenno a valle di Olivone per assicurare il controllo dei deflussi minimi di cui al dispositivo n. 1
5. OFIBLE è tenuta a garantire i deflussi minimi indicati al dispositivo n. 1 nella misura massima possibile operando rilasci dalle prese Sommascona, Lucomagno e Sosto, a seguito anche degli adattamenti di cui al dispositivo n. 3.
 - a. Concluso il primo periodo di quattro anni a far tempo dall'esecutività della presente decisione e in base alla valutazione delle portate effettivamente rilevate dalla stazione limnigrafica che sarà realizzata in base al dispositivo n. 4, OFIBLE presenterà allo scrivente Consiglio una proposta concreta per l'adattamento degli impianti, che garantisca in continuo i deflussi minimi indicati al dispositivo n. 1 e che entri in funzione quando il deflusso minimo di Olivone non è garantito dai rilasci dalle prese Sommascona, Lucomagno e Sosto.

- b. La proposta dovrà esser formulata entro sei mesi dalla scadenza del primo periodo di quattro anni. Il Consiglio di Stato deciderà successivamente sulla stessa con la facoltà di imporre altre soluzioni.
6. Gli ordini di cui alla presente decisione sono intimati con la comminatoria dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'intimata. In particolare, qualora dovessero risultare delle inadempienze nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti, il Cantone potrà provvedervi direttamente o tramite un terzo incaricato, addebitando le relative spese all'obbligata.
7. La presente decisione è pure emanata con la comminatoria degli art. 70 e seguenti LPAc come pure dell'art. 292 CPS, che recita "Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa"
8. Restano riservati i diritti dei terzi come pure le norme ambientali, pianificatorie e edilizie concretamente applicabili.
9. Le indennità conseguenti all'attuazione della presente decisione saranno determinate conformemente ai principi della legislazione federale sull'espropriazione .
10. La presente decisione diventa esecutiva con la crescita in giudicato della decisione del Gran Consiglio sull'approvazione del preventivo dei costi di risanamento dei corsi d'acqua sottoposti a prelievo ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc e sullo stanziamento del relativo credito.
11. Il dispositivo di questa decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento del territorio.
12. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla pubblicazione del suo dispositivo sul Foglio ufficiale. Gli eventuali ricorsi non avranno effetto sospensivo.
13. Notificazione:
Officine Idroelettriche di Blenio SA (OFIBLE), Via in Selva 11, 6604 Locarno

Comunicazione:

Ufficio federale dell'ambiente UFAM (franziska.schwarz@bafu.admin.ch;
heidi.vonallmen@bafu.admin.ch; remy.estoppey@bafu.admin.ch)
Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)

Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
Ufficio giuridico (dt-ug@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:

Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Progetto